

Allegato A al Capitolato speciale

Riferimenti di Legge:

D. M. n. 460/1999 - articolo 1

1. Gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvencono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del codice civile.

3. Decorso tale termine il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.

Gestione veicoli a motore con massa complessiva fino a 3,5 t, codice CER 160104, conferiti ai sensi del D. M. 460/1999 alle seguenti condizioni per tutta la durata del contratto di concessione:

- Per i veicoli in evidente stato di abbandono dei quali non è possibile risalire al proprietario per l'assenza delle targhe/numero di telaio
Gestione formulario – Trasporto- Demolizione servizio gratuito

- Per i veicoli in stato di abbandono dove però è possibile risalire al proprietario che rientrino nel DM.460/99:

a) Veicolo non ritirato dal proprietario, avviato a demolizione con verbale di autorizzazione:

Trasporto - Custodia (x 60 gg come da DM.) – Demolizione	servizio gratuito
Gestione pratica per cancellazione al PRA di competenza	servizio gratuito
Diritti P.R.A. per la cancellazione	€ 0 (zero) anche se gravato da fermi amministrativi

b) Veicolo ritirato e/o demolito dal proprietario:

Nel caso il legittimo proprietario volesse ritirare il veicolo, entro i 60 gg previsti di custodia, oppure volesse demolire il veicolo, verranno addebitati, direttamente al proprietario, i costi stabiliti dalla Prefettura per la rimozione, il trasporto, la custodia presso il centro di custodia ed eventualmente i costi di demolizione, in questo caso però il veicolo non deve essere gravato da fermi amministrativi.

c) Per i veicoli coibentati e roulotte/camper saranno valutati caso per caso i costi di smaltimento con la presentazione di relativo preventivo